



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine **5566** dell'anno **2023**

**TRA**

**CAIA**, nata a xxxxxx il 00.00.0000 e **TIZIO**, nato a xxxxxx il 00.00.0000, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore **SEMPRONIO**, nato a xxxxxx il 00.00.0000, rappresentati e difesi dall'**avv. Francesco Paolo Caputo**, giusta procura in calce al ricorso introdotto;

- **Ricorrente** -

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx, giusta procura generale alle liti;

- **Resistente** -

In data 25.03.2024 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.

Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 19.07.2023 i ricorrenti, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto del minore a percepire l'indennità di accompagnamento.

Costituendosi in giudizio, l'INPS contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.

\*\*\*\*\*

In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo; ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l'INPS dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.

Ciò detto, la domanda è fondata.

L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino nelle condizioni su indicate.



Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il minore, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalido al 100% e che necessiti di assistenza continua a far data dalla domanda amministrativa del 14.09.2021 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato).

Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al minore per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 14.09.2021.

Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'INPS, nella misura liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.07.2023 da CAIA e TIZIO, in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore SEMPRONIO, nei confronti dell'INPS, così provvede:

- 1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a SEMPRONIO per percepire l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 14.09.2021;
- 2) condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
- 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'INPS.

Così deciso in Trani in data 25.03.2024.

Il Giudice  
Dott.ssa Floriana Dibenedetto

